

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 934

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **QUARANTA e BRANDI**

Presentata il 6 febbraio 1964

Piano straordinario per il Vallo di Diano e per il Cilento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La provincia di Salerno coi suoi 4.922 chilometri quadrati occupa, per ampiezza di superficie, il diciottesimo posto fra le province d'Italia e coi suoi 912.265 abitanti, calcolati in base all'ultimo censimento del 1961, si trova per popolazione al nono posto, venendo subito dopo le province che hanno per capoluogo città con centinaia di migliaia di abitanti, come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Palermo. La popolazione del salernitano è più numerosa perfino di quella di province che hanno per capoluogo città come Bologna e Venezia, cioè città con tre quattrocentomila abitanti ed oltre; ed è anche più numerosa di quella dell'intera regione umbra.

Tuttavia 641.316 abitanti, cioè molto più dei due terzi, vivono nella parte nord della Provincia, su un territorio di circa 1.800 chilometri quadrati mentre 270.949 abitanti vivono nella parte sud su oltre 3.000 chilometri quadrati. Si verifica una palese inversione di termini: più di due terzi della popolazione abita su circa un terzo del territorio, meno di un terzo della popolazione abita su circa due terzi del restante territorio. È questo già un indice delle condizioni in cui si trova la parte sud della Provincia di Salerno, ossia quella zona che con termine un po' lato si può chiamare del Vallo del Diano e del Cilento. Quando la popolazione si addensa in un posto vuol dire che esistono fonti di lavoro e possibilità di guadagno, quando la popolazione è rarefatta vuol dire che la

vita economica e sociale è carente. Con ciò non si vuole asserire che la parte nord del Salernitano viva in prosperità, ma lì si trovano alcuni dei centri abitati più popolosi (Salerno, Nocera Inferiore, Battipaglia), lì sono le zone a coltura agricola intensiva (agro nocerino, sanseverinese), lì si accentra quel tanto di attività industriale che nella provincia esiste (Nocera, Salerno, Battipaglia). La Provincia di Salerno entra tutta nel comprensorio delle aree depresse, ma il Cilento e il Vallo del Diano rappresentano l'area depressa nell'area depressa.

Già dall'epoca in cui Sonnino e Franchetti conducevano le loro famose inchieste sulle zone disagiate d'Italia e addirittura prima, nel 1790, quando l'illuminista Giuseppe Maria Galanti pubblicava il quarto volume della « Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie », cui aggiungeva l'indicazione: « racchiude la corografia della Campania felice, dei due Principati e del Sannio », già da allora il Cilento e la restante parte sud della Provincia di Salerno erano considerati zona depressa. E nel 1953-54, quando vennero pubblicati i risultati dell'inchiesta parlamentare « sulla miseria in Italia », si diffuse tra noi la desolante notizia che in Rofrano, comune di 3.111 abitanti, situato nel Cilento, era stato rintracciato l'uomo più denutrito d'Italia.

Dall'VIII volume della « Inchiesta »; a pagina 198 ricaviamo la seguente indicazione: « a Salerno le donne ricevono da 300 a 600 lire per 10-12 ore di lavoro ». Si può qui pre-

cisare che nel Vallo di Diano - Cilento il salario della donna era più prossimo alle 300 che alle 600 lire. Dal 1953, epoca cui la notizia si riferisce, ad oggi, delle variazioni sono avvenute. Ma se comunemente è ammesso che il reddito del Nord è nettamente superiore a quello del Sud e il reddito industriale è nettamente superiore a quello agricolo, si può pensare quale sia ancora oggi il reddito complessivo e *pro-capite* di una zona prevalentemente agricola e cronicamente depressa di una provincia del Sud. Dai dati a noi forniti dall'Ufficio statistico della Camera di Commercio di Salerno risulta che nel 1952 il reddito annuo medio per abitante era in provincia di lire 89.340 che nel 1957 era di lire 131.996 e nel 1961 di lire 200.285. Già questo livello di reddito vale a collocare la Provincia di Salerno tra le meno fortunate d'Italia. Infatti dai numeri indici forniti dalla Camera di Commercio risulta che nel 1952, col reddito *pro-capite* di lire 89.340, il cittadino salernitano realizzava il 54,5 del guadagno medio degli italiani emiliani e si collocava al settantaduesimo posto nella graduatoria dei cittadini di tutte le provincie; nel 1961, pur raggiungendo lire 200.285 di reddito e guadagnando il 62,7 per cento della media nazionale, scende al settantaquattresimo posto della graduatoria per provincie.

Non abbiamo dati specifici per il Vallo di Diano e il Cilento e tuttavia, considerato che si tratta di zone agricole e il Cilento per giunta pratica agricoltura estensiva e tecnicamente arretrata, non si è molto lontani dal vero se agli abitanti del Vallo di Diano e del Cilento si attribuisce un reddito *pro-capite* dimezzato rispetto a quello medio della provincia.

Sicché è da calcolare che un contadino, un pastore di quelle parti raggiungono sì e no il reddito di 100 mila lire annue.

Non abbiamo qui intenzione di stendere un saggio economico-sociale sulla zona che ci interessa, ma dobbiamo pur fornire qualche ulteriore dato che rappresenti punto di appoggio a questa proposta di legge.

Da una monografia pubblicata nel 1953, a cura della Camera di Commercio di Salerno intitolata « Lineamenti economici della Provincia di Salerno », si possono trarre i brani e le notizie che noi riportiamo qui di seguito e talora integriamo con informazioni provenienti da altra fonte.

a) « ... a parte la considerevole produttività di terreni dell'agro nocerino, di Sanseverino, della costiera amalfitana e della piana del Sele, può osservarsi che in tutto il Salernitano l'uomo, legato alla terra, si sforza di renderla quanto più è possibile ferace, anche nelle zone di montagna con una lodevole ostinazione ... Lavorazione naturalmente eseguita con quei sistemi che gli è dato usare, in conseguenza della lontananza di moltissimi centri dal capoluogo, della relativa efficienza e scarsità delle vie di comunicazione, della mancanza di una manodopera specializzata e di tecnici e della deficienza della istruzione professionale ».

b) *Vallo di Diano*: viene indicato come « zona attiva », sia dal punto di vista agricolo (produce cereali, ortaggi, patate), sia da quello dell'allevamento del bestiame e gli vengono attribuiti, per il 1953, n. 12.000 capi di bovini, tutti allevati in stalla. Dati più recenti da noi raccolti presso l'Ispettorato Agrario di Salerno ci danno le seguenti cifre:

Ovini al 31 dicembre 1962:

Provincia Capi 157.200
Vallo di Diano: circa il 42 per cento dell'intero;

Bovini al 31 dicembre 1962:

Provincia Capi 71.448
Vallo di Diano: circa il 35 per cento;

Suini al 31 dicembre 1962:

Provincia Capi 85.800
Vallo di Diano: circa il 30 per cento.

Una prima fugace osservazione che si ricava da questi dati è che l'area cerealicola si restringe e cede il posto a quella pratica, con la conseguente espansione dell'allevamento stallivo dei bovini. Questi infatti passano dai 12.000 capi del 1953 a circa 25.000 del 1962.

c) *Cilento*: « I terreni a coltura estensiva o poco attiva ... comprendono il rimanente del territorio della provincia per circa 300.000 ettari; l'investimento di una buona parte è rappresentato dall'olivo e dalla vite, ma il reddito non può considerarsi soddisfacente in linea generale, poiché la coltivazione è abbastanza trascurata, essendo affidata in prevalenza a piccoli proprietari, difficilmente raggiungibili dalla propaganda tecnica, ed anche perché si svolge in località, ove è più tenace l'attaccamento ai vecchi sistemi di coltura ».

d) *Estensione delle aziende agricole*: « Nel Vallo di Diano ... su 25.490 proprietà se ne hanno 15.522 con superficie inferiore al mezzo

ettaro ed un reddito imponibile medio per ettaro di lire 143 ».

Nel Cilento: « Fra le imprese olivicole prevale la piccola azienda con una media di 50 piante su circa l'80 per cento della superficie olivetata; è anche rappresentata la media azienda con 400 piante, circa il 19 per cento; la grande azienda con una media di 1.000 piante, per l'1 per cento. La forma più diffusa è in economia diretta con circa il 60 per cento delle aziende; in circa il 30 per cento vige la colonia parziaria ed in circa il 10 per cento una forma mista a compartecipazione ».

I presenti dati hanno subito nel corso di dieci anni qualche modifica ma non tale da alterare il paesaggio agrario della zona.

Considerato il livello di reddito, considerata la primitività della installazione umana, considerata la frantumazione della proprietà terriera si spiega la massa imponente di emigrati che la provincia di Salerno e soprattutto la zona del Vallo di Diano e Cilento ha fornito in questi ultimi anni. Si può dire che l'uomo della zona agrario-industriale tra Nocera e Battipaglia con difficoltà si adatta a trasferirsi in Germania, in Francia, in Svizzera. È il contadino disperato del sud della provincia che lascia gli esigui pezzi di terra alla cura della moglie, dei piccoli figli e dei vecchi e si trasferisce nel nord Italia o negli altri paesi d'Europa.

Non è facile calcolare il flusso migratorio di questo tipo, dato che sfugge al controllo di qualsiasi Ufficio, non escluso l'Ufficio d'anagrafe del comune di origine. Noi abbiamo voluto fare un'inchiesta campione, abbiamo preso un comune, San Pietro al Tanagro nel Vallo di Diano che all'ultimo censimento del 1961 registra una popolazione residente di 1.597 abitanti, e abbiamo riscontrato che esiste un numero di 289 emigrati (di cui 251 registrati in anagrafe più un 15 per cento sfuggiti al controllo d'ufficio, perché, per esempio, espatriati come turisti) ossia, in cifra tonda il 18 per cento dell'attuale popolazione.

Ci rendiamo conto che inferire da quest'unico dato che l'emigrazione di tutta la popolazione del Vallo di Diano e del Cilento si aggira sulla percentuale del 18 per cento è notevolmente arbitrario, però non assurdo. Anzi bisogna osservare che, esistendo nel Cilento paesi molto più disagiati di San Pietro al Tanagro che fa parte del Vallo di Diano, il flusso migratorio può essere stato di là notevolmente più consistente. Se ci si vuol consentire, con tutte le cautele, un

calcolo sulla base del 18, per cento riscontremo che sui 270.949 abitanti della zona che ci interessa, sono emigrati, in cifra tonda, 48.600 persone. Noi crediamo di non essere molto lontani dal vero, anzi, presumibilmente al disotto del vero.

Comunque si tratta di circa 50.000 unità lavorative (le più efficienti sottratte a lavoro) in una zona arretrata e suscettibile a nostro parere, di enorme sviluppo. L'emigrazione è un bene secondo i vecchi concetti liberali, ma, secondo i nuovi criteri, non si dice socialisti, ma razionali e democratici, della politica e dell'economia, è una piaga che va curata con la creazione dei posti di lavoro e di un civile insediamento umano nella terra di origine.

Non si vuole negare una possibilità di circolazione della mano d'opera nell'ambito del M. E. C., ma bisogna evitare la migrazione schiavistica determinata dalla pressione della fame nei paesi di origine. I non remoti fatti di Olanda, il recente, per fortuna fallito, tentativo dell'istituzione di un partito svizzero di intonazione antitaliana, le notizie che abbiamo sulla vita disumana di tanti nostri emigranti, sono prova della caoticità di questa emigrazione che muove dal Sud a qualsiasi patto, pur di sottrarsi alla morsa di una miseria, che, si, è portato di condizioni storiche, ma non è una dannazione fatalmente ineliminabile. « Oltre due milioni e mezzo di unità lavorative hanno lasciato il sud per trasferirsi al Nord e nei Paesi europei » (citiamo dalla relazione dell'onorevole De Leonardis allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in data 27 settembre 1963). Quegli oltre due milioni e mezzo di unità lavorative possono e dovrebbero essere impiegati per rendere prospera e dignitosa la loro terra di origine. E chi tra loro vorrà poi emigrare dovrà farlo senza dar origine alle ripulse xenofobe o alle malsopportazioni offensive, che gli uomini del Sud incontrano in Italia e fuori.

Da parte nostra ci limitiamo per ora a chiedere provvedimenti per la terra di cui abbiamo più diretta esperienza e che a memoria di uomo è stata sempre considerata serbatoio di voti reazionari, colonia da spremere con le tasse e mai terra civile, degna di intervento meditato e di fruttifero impiego di capitali. Questo si è verificato nell'Italia monarchica fino al 1946 e si è verificato nell'Italia repubblicana dal 1946 ad oggi.

Non si è trovato parlamentare o uomo di governo che promovesse una serie di provvedimenti organici per sprigionare il fascio di

energie che in quella terra è latente e le potrebbe consentire di essere prospera e ospitale.

Si pensi alla fertilità naturale del Vallo di Diano vero e proprio, lunga pianura che scorre per circa 40 chilometri tra i monti, il cui terreno formato da detriti alluvionali è profondo, ricco di *humus* e, se debitamente sistemato, potrebbe competere alla pari con quello dell'agro nocerino e sanseverinese.

Si pensi alle qualità pregiate di olio e di vino che si producono in certe zone del Cilento e che potrebbero estendersi a più vasta area e tipizzarsi; alla possibile intensificazione e migliore qualificazione dell'allevamento del bestiame e alle spiagge bellissime della costiera cilentana, per nulla inferiori (anche se diverse) a quelle della costiera amalfitana, che consentirebbero ampio sviluppo turistico.

ASPETTI DEL PIANO

Le linee di piano tracciato nella presente proposta di legge, vengono suggerite dalle condizioni della zona interessata e la somma richiesta per l'attuazione dei provvedimenti rappresenta un investimento redditizio non solo per le popolazioni locali, ma per l'economia nazionale in genere. Basti pensare che nel Vallo di Diano vero e proprio, su 55.417 ettari di terreno, nel corso di 10 anni per sola crescita naturale, si è avuto un aumento di capi bovini di circa 13 mila unità, ossia un raddoppio della quota precedente. Incentivando la favorevole tendenza si può prevedibilmente arrivare a risultati imponenti, la cui opportunità trascende i ristretti limiti del vantaggio di una zona. A ben guardare la presente proposta di legge, se essa per certi aspetti si presenta intonata a provvedimenti precedenti di analoga natura e della cui formulazione si è apprezzato lo spirito e la lettera, per altri aspetti contiene suggerimenti suoi propri o innovazioni notevoli, che le consentono di assumere una fisionomia particolare. Vivo è il desiderio di dare agli organi di programmazione e d'attuazione degli interventi sia un'efficienza operativa, sia una struttura largamente democratica; accentuata è la preoccupazione di creare un insediamento umano non solo decoroso, ma ispirato ad alti criteri di civiltà; vigorosamente è sottolineata l'esigenza associativa sia in agricoltura, sia nell'industria, sia nel campo dell'attività terziaria, in quanto la cooperativa sembra l'unico rimedio in una società frantumata fino all'inverosimile e in

un comprensorio di proprietà a scarso reddito per eccesso di spezzettamento.

Le linee di piano proposte esigono di tradursi nel piano vero e proprio che verrà sperimentalmente studiato e formulato *in loco* dagli organi di studio e progettazione appositamente suggeriti.

La proposta di legge si articola in due titoli:

Titolo primo composto di dieci articoli e rivolto ad illustrare gli «Organi di programmazione e di attuazione degli interventi»;

Titolo secondo, che contiene «Disposizioni di carattere particolare» e si ripartisce in cinque capi:

Capo primo: «Formazione professionale e culturale», articolo 11; *Capo secondo*: «Edilizia e sistemazione ambientale», articoli da 12 a 14; *Capo terzo*: «Interventi per lo sviluppo agricolo», articoli da 15 a 23; *Capo quarto*: «Interventi per lo sviluppo industriale», articoli da 24 a 29; *Capo quinto*: «Interventi nei settori della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo», articoli da 30 a 34.

ORGANI DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

A parte l'azione riservata alla Cassa per il mezzogiorno ed al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, vengono suggeriti, per la formulazione e l'attuazione del piano, tre organismi:

1°) «Un Comitato di progettazione ed esecuzione del piano per lo sviluppo del Vallo di Diano e del Cilento» con funzioni deliberanti ed esecutive; è l'organo politico, composto da tre rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno, da due consiglieri provinciali, uno eletto nel Vallo di Diano uno nel Cilento, e da due sindaci, uno della sottozona del Vallo di Diano, uno di quella del Cilento.

2°) «Un Centro di sviluppo e studio per il Vallo di Diano e il Cilento» che ha il compito di promuovere studi nella zona interessata al piano, presentare proposte, studiare i programmi della Cassa per il Mezzogiorno e delle altre Amministrazioni dello Stato, relativi alla zona, per coordinarli con quelli del piano; ha composizione larga, comprende rappresentanti di enti locali, di associazioni di lavoratori, di associazioni professionali, comprende inoltre tecnici e uomini di studio; si articola in due sottocomitati, uno per il Vallo di Diano, uno per il Cilento; è privo di potere deliberante.

3°) « Un Comitato Tecnico » che è composto da esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto della proposta di legge, provvede al prelievo e all'elaborazione di dati, in conformità di direttive provenienti dal « Comitato di progettazione ed esecuzione » anche dietro richiesta del « Centro di sviluppo e studio »; collabora alla redazione del piano decennale e dei programmi annuali; è privo anch'esso di potere deliberante.

Si intende richiamare l'attenzione sulla composizione di questi organismi. Salva restando la congrua partecipazione di tecnici, designati o da amministrazioni di enti pubblici o da associazioni di categoria, allo scopo di assicurare agli organismi stessi un adeguato livello di competenza nella materia oggetto del piano, vien fatto largo posto a membri elettivi, sulla cui designazione debbono pronunciarsi o il consiglio provinciale di Salerno o le Amministrazioni di tutti i comuni interessati al piano. È un criterio di democraticità che lega i provvedimenti all'attenzione e alla partecipazione diretta delle popolazioni cui essi sono rivolti. Per lo stesso criterio, si richiede che determinati esponenti provengano direttamente dal Cilento e dal Vallo di Diano, o per nascita, o per residenza, o per precedente designazione elettorale a cariche amministrative. Si è voluto istituire un chiaro rapporto di responsabilità e di controllo fra esecutori ed interessati. E affinché la popolazione tutta si sentisse rappresentata, sono stati chiesti dei posti sia per a maggioranza, sia per le minoranze politiche risultanti dalla composizione e dagli schieramenti del Consiglio provinciale di Salerno.

All'articolo 2 si chiede che restino ferme altre attribuzioni ed oneri di Ministeri per interventi ordinari e straordinari, cui lo Stato provvede con carattere di generalità. È ovvio per esempio che in agricoltura, gli oneri statali che vanno sotto il nome di « Piano verde » non si possono considerare sostituiti da quelli connessi al piano specifico per la zona, bensì aggiunti e coordinati ad essi. È ovvio anche che gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno non debbano considerarsi assorbiti dal piano, bensì (anche in questo caso) coordinati e sommati con esso.

La somma di 200 miliardi richiesta vuole avere l'intento di dare all'economia e all'impianto sociale della zona una spinta risolutiva, anziché fermarsi a provvedimenti che rappresentino parziali rimedi a precedenti grosse magagne, che imbroglia il sintomo e non sradicano il male.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURALE: EDILIZIA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE

Esiste una vecchia leggenda in Italia, che la gente del Sud sia fannullona ed incapace. Come sia sorta e quale fondamento abbia la leggenda, non è il caso di esaminare. Certo che l'inserzione di contadini meridionali nelle fabbriche di Milano, di Torino, e di altri centri della zona padana, e la loro rapida assuefazione all'ambiente, la capacità, la solerzia dimostrata, hanno in buona parte mandato in frantumi la leggenda. Comunque, essa, per chi li conosce, non sfiora affatto gli abitanti del Vallo di Diano e del Cilento: aggrappati alla terra ed al mestiere per dieci, dodici ore al giorno, talvolta costretti a perdere ore per andare e venire dal posto di lavoro, poveri per arretratezza tecnica, per remore di carattere sociale, ma fannulloni no. Si tratta allora di formare gli uomini, di rendere decoroso l'ambiente, oltre che di cambiare volto all'agricoltura, al commercio e introdurre il fermento delle industrie. Già oggi quando il meridionale emigra vede decurtato il suo salario per mancanza di qualificazione professionale.

L'istituzione di scuole, di corsi di preparazione, la formazione di un corpo insegnante idoneo, l'agevolazione nella frequenza alle scuole e ai corsi, saranno studiate in rapporto allo sviluppo che l'economia del posto suggerisce e il piano inquadra.

La citata relazione dell'onorevole De Leonardis al bilancio dell'agricoltura annovera tra le cause dell'esodo rurale, accanto al basso reddito e alla gravosità del lavoro agricolo, anche le « insoddisfacenti condizioni di insediamento (case non confortevoli e lontane dai centri abitati, o con strade in cattive condizioni) ».

Noi aggiungiamo: centri abitati disordinati e squallidi, strade urbane in condizioni pietose, vita di relazione ridotta a rapporti elementari e fugaci, assenza di manifestazioni culturali.

Se noi vogliamo evitare il pernicioso spopolamento delle campagne, dobbiamo velocemente accorciare la loro distanza dalle città.

Il nostro piano suggerisce: sventramenti nei centri abitati, sistemazione e creazione di piazze ed aree di incontro, creazione di attrezzature sportive, apertura di strade intercomunali o zonali e, soprattutto, prevede la istituzione di « Case di cultura » in circa novanta comuni, con biblioteca, discoteca, sala di conferenze e proiezione. Le proiezioni pos-

sono essere tecniche o artistiche; servire all'apprendimento di nozioni professionali o al godimento di un'ora di svago a notevole livello culturale. La sala della Casa di cultura può esplicare una funzione importante anche ai fini dell'approfondimento della coscienza politica. Può essere luogo di conversazioni e di dibattiti. Si pensi alle difficoltà di trovare una sala per un incontro col pubblico, in piccoli paesi, soprattutto in periodo di elezioni.

Ovviamente la sala non sarebbe a disposizione del solo partito politico che ha la ventura di amministrare il comune. Dovrebbe essere democraticamente a disposizione di tutti i cittadini che agiscono nell'ambito della legge.

La proposta di una sistemazione urbanistica e della istituzione di una casa di cultura non rappresenta oggi un *exploit* estroso, ma entra tra le cose ragionevoli e auspicabili da attuare in una società come la nostra. Realizzazioni di tal genere rappresenterebbero una cura vivificante per gli aggregati umani del Sud, sempre che esse siano accompagnate alla modifica delle strutture economiche e sociali.

Se ai provvedimenti rivolti a stimolare la vita di relazione si aggiungono quelli intesi a fornire una casa decorosa al singolo e la creazione di nuovi insediamenti umani vicini ai posti di lavoro, si creano nuovi legami fra la gente nata nelle zone agricole e la loro terra. Si pensi che il sogno di molti di quelli che emigrano nel nord d'Italia e negli altri paesi d'Europa è quello di tornare e comprare un pezzo di terra e una casa.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

In agricoltura occorre risolvere molti e complessi problemi: sistemazione del suolo, riconversione agraria, strutturazione dell'azienda, apprestamento dei servizi. Occorre mettere ordine là dove un immemorabile abbandono ha portato confusione e arretratezza tecnica. L'agricoltura del Vallo di Diano e del Cilento ha seguito finora un corso di sviluppo naturale, con lente infiltrazioni di razionali criteri. E nonostante questo in certe aree fornisce prodotti, per quantità e qualità, notevoli. Un riordinamento della branca può certamente portare a risultati lusinghieri e talora esplosivi.

Continuiamo a citare dalla monografia allestita nel 1953 dalla Camera di commercio di Salerno: « ... i monti che ne [della provincia] costituiscono l'ossatura, rappresentano un intricato sistema montuoso-collinare degradante

verso il mare con sommità non superiori ai duemila metri, originati dalla catena appenninica, che abbraccia la provincia, salvo soluzioni di continuità da oriente ad occidente ». In complesso si tratta di una superficie montana di 286.808 ettari e di una superficie collinare di 72.832 ettari su un totale di 492.247 ettari.

Della superficie montana e collinare oltre i due terzi sono imputabili al Vallo di Diano e Cilento.

Ripigliamo la citazione per lumeggiare il problema idrico:

« il territorio provinciale è solcato da valli profonde ed inciso da importanti corsi d'acqua sia in senso longitudinale — cioè parallelo all'asse appenninico (Valle del Tanagro, Valle del Calore e dell'Irno) — che in senso trasversale (valle del Picentino, del Tusciano, del Sele, del Lambro e Mingardo, del Busento, dell'Alento) ».

Dei corsi d'acqua citati ben sei scorrono nella zona oggetto del piano e cioè: il Tanagro, il Calore, il Lambro, il Mingardo, il Busento, l'Alento.

Ebbene esistono superfici montane, che possono essere sottoposte ad una sistemazione e intensa opera di rimboschimento. Quanto è stato finora fatto, appare frammentario e velleitario.

Si calcola che in zona montana ci siano nel Vallo di Diano e Cilento circa 13 mila ettari di superficie agraria qualificata come incolta produttiva.

La regolamentazione del regime delle acque è necessità impellente.

Nel Vallo di Diano, con un ente di bonifica che opera da lunghi decenni in perenne gestione commissariale e attinge regolarmente alle tasche del proprietario contribuente, ancora è possibile vedere, nel pieno inverno, le acque del Tanagro straripare sui campi, e rendere vane le fatiche dei contadini. Il piano vuole effettuare un programma di integrale canalizzazione e convogliamento e vuol risolvere lo sfruttamento delle acque superficiali e delle falde acquifere sotterranee per irrigare le rilevanti aree che lo consentono e sottrarre la coltivazione agli incerti delle precipitazioni atmosferiche, permettere la estensione di colture pregiate soprattutto ortive.

L'attuazione del piano consentirà un indirizzo di coltivazione ben diverso da quello attuale, tenendo conto anche delle indicazioni che vanno comparando sul posto.

Nel Vallo di Diano, fino all'immediato dopoguerra, si coltivava grano dappertutto,

anche nella montagna stenta; da un po' di tempo a questa parte (anche in conseguenza dell'emigrazione) si è allargata la superficie a prato artificiale, di pari passo con l'intensificato allevamento del bestiame; è comparsa di prepotenza la barbabietola da zucchero, rivelando una capacità di reddito nettamente superiore a quella del grano.

È in questo senso che bisogna premere e bisogna allargare enormemente la coltura ortiva, che dov'è ora praticata (perché la presenza dell'acqua lo consente) fornisce prodotti pregevoli. Bisogna allargarla e per il consumo del prodotto fresco e per la sua destinazione all'inscatolamento.

Nel Cilento e in parte nella Valle del Tanagro (più legata per altri aspetti al Vallo di Diano) il piano vuole agire in direzione di colture arboree come: vite, ulivo, fichi e altre piante da frutto che danno non di rado prodotti pregiati e possono fornirli con regolarità e sull'intera area, se migliora la tecnica di coltivazione e si addivene all'impiego di piante selezionate, in conformità del clima. Anche nel Cilento è possibile introdurre colture ortive e altre colture ad elevato reddito.

L'allevamento del bestiame trova nel Vallo di Diano condizioni propizie ad amplissimo sviluppo: già sul posto (su un territorio che è poco più di un decimo, per estensione, di tutta la provincia) si trovano all'incirca 65.000 capi di ovini, 25.000 di bovini, 25.000 di suini, pari rispettivamente al 42 per cento, 35 per cento, 30 per cento dell'intero patrimonio provinciale, e si è molto lontani dall'aver raggiunto il grado di saturazione. Si è già ricordato che per i bovini, nel giro di dieci anni e per sola crescita naturale, c'è stato un raddoppio.

Con la cura dei pascoli montani e collinari che il piano prevede, con la creazione di aziende silvo-pastorali e silvo-agricolo-pastorali, con l'estensione consistente e razionale dei prati artificiali in pianura, si creano le premesse al prevedibile sviluppo. L'attuale azienda è a carattere familiare e nella maggior parte dei casi si limita a un ristretto numero di capi di bestiame, e, quando si tratta di bovini, si riduce ad uno, due capi. L'azienda assume funzione complementare rispetto alla coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno. La spinta verso la media azienda, la creazione di stalle collettive, nel caso dei bovini, la razionalizzazione dell'allevamento e la più redditizia collocazione del prodotto rappresentano l'altra serie di condizioni per lo sviluppo.

Per il Vallo di Diano si ritiene, che l'allevamento bovino di tipo stallino sia più congeniale alla natura del suolo e all'indole degli abitanti, e su questa voce riteniamo di dover collocare l'accento. Per il Cilento si può, col debito adattamento alle possibilità del terreno, contare sulle tre voci accennate e, sebbene siano rari i posti dove è possibile raggiungere l'intensità di allevamento (soprattutto in rapporto ai bovini) del Vallo di Diano, tuttavia esiste una larga possibilità espansiva. Tra le voci finora non citate ci limitiamo ad accennare all'allevamento di polli, ancora presso che trascurato e suscettibile di grande successo.

Ovviamente se si amplia l'allevamento del bestiame e si estende la coltivazione di ortaggi e barbabietole da zucchero, si restringe l'area coltivata a grano. In ciò crediamo di seguire una direttiva nazionale e già spontaneamente affiorata nell'intera zona oggetto del piano: bisogna restringere la coltivazione del grano ai terreni favorevoli non raggiungibili dall'irrigazione.

La meccanizzazione dell'agricoltura è in stretta connessione con la strutturazione dell'azienda. Il contadino che possiede tre o quattro pezzi di terreno da mezzo ettaro (quando è fortunato) non può provvedersi di macchine agricole; l'allevatore che possiede due vacche in stalla non può badare alla raccolta e alla lavorazione del latte; problema analogo si pone per i proprietari di piccoli terreni olivetati o piantati a viti ed altri alberi da frutta.

Il piano propone di incoraggiare la media azienda privata, sorreggere la grande, ma soprattutto di saldare insieme in associazione cooperativa le piccole aziende. Abbiamo già detto che noi vediamo nella cooperativa la salvezza economica e sociale nella zona oggetto della nostra attenzione, ma ora aggiungiamo che vi vediamo la salvezza di tutto il Sud. La cooperativa può compiere anche opera di corrosione della crosta individualistica che imprigiona il lavoratore del Sud.

Le cooperative dovrebbero essere: di lavoro, di servizi, di consumo; dovrebbero interessare la terra, l'allevamento del bestiame, la raccolta del latte, dell'olio, del vino, la loro conservazione ed il loro smercio, dovrebbero curare la collocazione sul mercato degli altri prodotti: carne, polli, barbabietole, verdure, frutta fresca e secca.

In stretta connessione con le cooperative si pone il problema dell'istituzione di cantine sociali, frantoi, mercati.

L'associazione di cooperative nei consorzi dà la possibilità di avviare la piccola e media azienda verso la grande e di avviare il processo di industrializzazione dell'agricoltura.

La cooperativa e il consorzio di cooperative sottraggono il coltivatore e l'allevatore alla fluttuazione dei prezzi e all'arbitrio del mercante e dell'industriale. Possono concorrere concretamente a risolvere il preoccupante problema dell'esodo dai campi offrendo al contadino un più adeguato ambiente di lavoro e un più adeguato tasso di guadagno.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Qui si potrebbe continuare il discorso interrotto di sopra e si potrebbe aggiungere che se negli Stati Uniti d'America, nei prossimi dieci-quindici anni, per effetto dell'automazione, si prevede un calo di quaranta milioni di posti di lavoro e in Inghilterra si prevede un calo di dieci milioni di posti, il fenomeno riguarda anche l'Europa continentale e di conseguenza l'Italia. Il fenomeno di riflesso investe nei suoi limiti modesti, il Vallo di Diano e il Cilento. Bisogna creare nuovi posti di lavoro nelle industrie anche per i cinquantamila e rotti abitanti del Vallo di Diano e del Cilento che attualmente errano per l'Italia e l'Europa e bisogna crearlo anche per quelli che non si sono decisi a partire e forse si decideranno domani.

Da tutte le parti si grida che la liquidazione del problema del Mezzogiorno è connessa all'industrializzazione.

Si osserva poi giustamente che le industrie non possono proliferare indiscriminatamente, come i funghi, a scapito della loro vitalità.

Nella zona che ci riguarda esiste la possibilità e la necessità di industrie vitali. Noi qui ci esprimiamo per cenni, lasciando a chi stende il piano circostanziato la facoltà di stabilire direttive precise e limiti.

Il primo suggerimento che ci sembra poter ricavare dall'ambiente è quello di creare industrie di trasformazione dei prodotti agricoli. Uno zuccherificio troverebbe nel Vallo di Diano la propria naturale collocazione, data la prevista espansione della barbabietola da zucchero. In connessione con l'irrigazione e il conseguente ampliarsi e intensificarsi delle colture ortive e, in ispece, del pomodoro, appare evidente l'opportunità dell'impianto di industrie per la conservazione in scatola dei prodotti.

Esistono già nel Vallo industrie molitorie, pastifici, caseifici. È un avvio da assecondare,

dando la preferenza, per quanto attiene ai caseifici, alle cooperative e ai consorzi di cooperative dei produttori di latte. L'allevamento bovino troverebbe un potente incentivo nella possibilità di controllare la produzione lattiera dalle origini alla raccolta, alla trasformazione, allo smercio. È il caso anche di studiare la convenienza di una industria delle carni in conserva, in rapporto al livello di produzione raggiunto dall'allevamento bovino.

Per l'impiego della mano d'opera femminile si rende opportuno l'impianto di una industria manifatturiera destinata alla confezione di capi di vestiario.

Altre iniziative potranno essere suggerite dallo studio diretto delle condizioni ambientali. Si tenga presente che non esiste difficoltà di trasporto di materie prime, in quanto il Vallo di Diano è servito da ferrovia statale ed è servito dalla strada nazionale n. 19 in via di trasformazione in super-strada ed inoltre sarà quanto prima attraversato dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui è già quasi costruito il tratto Eboli-Salerno; detta autostrada per giunta consentirà il percorso gratuito.

Nel Cilento le indicazioni che ci fornisce l'economia del posto ci indirizzano immediatamente verso le industrie legate alla produzione dei vini, degli oli e della frutta. Data l'eccellente qualità dei prodotti ottenibili non è difficile creare vini ed oli tipici. Anche in questo caso conviene dare la preferenza alle lavorazioni in cooperativa e in consorzi di cooperative. Ad Agropoli è esistita la tradizione delle conservazioni ed iscatolamento di fichi; il suggerimento che ne deriva può essere accolto ed ampliato alla conservazione di altri frutti.

Tra le probabili industrie esulanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, si cita qui a titolo di esempio il cementificio avviato a costruzione, e poi interrotto, a Sapri e se ne suggerisce il completamento.

E ci si arresta qui, non perché siano esaurite le possibilità di [indicazioni per eventuali iniziative, ma perché, in questa sede, a noi tocca solo di suggerire direttive.

INTERVENTI NEI SETTORI DELLA PESCA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Esiste già nel Cilento una pesca con paranze e con cianciole, accanto alla piccola pesca. È sorto talvolta qualche improvvisato tentativo di conservazione dei prodotti ittici.

Anche se si volesse limitare il consumo del pescato alle aumentate esigenze che l'attuazione del piano determina e al rifornimento dei grossi centri urbani della parte nord della provincia, occorrerebbe dare un impulso all'attuale attività di pesca.

Il sostanzioso finanziamento delle cooperative di pescatori è uno dei modi per togliere dalle angustie una certa categoria di abitanti costieri. Ai pescatori che lavorano in cooperative bisognerebbe fornire anche i mezzi (automezzi, eventualmente) per il trasporto del pesce sui mercati di consumo del nord della provincia o nelle zone del Cilento e del Vallo di Diano.

Non è da scartare l'ipotesi della conservazione dei prodotti ittici, ma occorre studiarla in rapporto alla sua opportunità.

Commercianti ed artigiani vanno sostenuti in merito al rinnovo delle attrezzature, e al potenziamento dell'azienda. L'incoraggiamento alle cooperative (soprattutto) di artigiani è il modo per mettere attività, che incontrano tanti ostacoli, all'altezza dei tempi. Auspicabile è anche una larga istituzione delle cooperative di consumo.

Al turismo bisogna dedicare un'attenzione non minore che alle altre branche di attività.

Nei prossimi dieci-venti anni la costiera cilentana è destinata ad uno sviluppo non inferiore di quella amalfitana. Il processo di intensificazione industriale di Salerno, Battipaglia, Nocera, e l'auspicabile progresso della parte sud della provincia cui si vuol provvedere con il presente piano, riverseranno una vivace corrente di turismo in località che, del resto, già cominciano ad essere note anche al pubblico internazionale: Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Palinuro; ed in decine di altri posti a tutt'oggi meno noti, ma non meno attraenti.

Noi ci proponiamo di concorrere, attraverso gli auspicati interventi, a ché la bellezza di cui è rivestita la natura si trasformi in occasione di benessere per gli abitanti, nello stesso tempo si offre una occasione di riposo e di conforto per i forestieri.

A mo' di conclusione vorremmo dire che, sia pure con la proposta di un provvedimento parziale, noi ci proponiamo, non solo di rendere degna di essere vissuta la vita di alcune centinaia di migliaia di abitanti, ma anche di concorrere, per quanto è in noi, a risolvere quel problema del Mezzogiorno, che (come tutti ormai riconoscono) è problema nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ORGANI DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 1.

Per concorrere alla rinascita economica e sociale del Vallo di Diano e del Cilento, comprendente:

a) *Vallo di Diano*. — Teggiano, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano, Padula, Polla, Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sassano;

b) *Valle del Tanagro*. — Auletta, Buccino, Caggiano, Pertosa, Petina, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Sicignano degli Alburni;

c) *Valle dell'Alto Calore*. — Campora, Laurino, Piaggine, Sacco, Stio;

d) *Valle del Basso Calore*. — Rocca-daspide, Aquara, Bellosguardo, Castelvita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Ottati, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella;

e) *Valle di Novi*. — Vallo della Lucania, Ascea, Castelnuovo Cilento, Ceraso;

f) *Valle del Lambro e del Mingardo*. — Pisciotta, Alfano, Camerota, Celle Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro La Bruca, Torre Orsaia;

g) *Valle del Bussento* — Sapri, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Ispani, Santa Marina, Sanza, Torraca, Tortorella, Vibonati;

h) *Alto Cilento*. — Cicerale, Gioi, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito;

i) *Basso Cilento*. — Agropoli, Casalvelino, Castellabate, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara;

viene formulato un piano organico straordinario di interventi che si attuerà nel corso di 10 anni a partire dall'esercizio finanziario 1965-66.

Il piano viene formulato dagli organi competenti della Cassa per il Mezzogiorno e da rappresentanti qualificati della provincia di Salerno, nonché delle zone direttamente interessate del Vallo di Diano e del Cilento.

Esso si configura in conformità delle strutture economiche e sociali delle zone e tiene conto delle possibilità di sviluppo.

Il piano si propone la trasformazione e il miglioramento delle strutture economiche e sociali del Vallo di Diano e del Cilento, al fine di conseguire la piena occupazione stabile e rapidi incrementi di reddito.

ART. 2.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri per gli interventi ordinari e straordinari a cui lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. Restano ferme inoltre le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e di ogni altro ente pubblico a competenza generale e speciale.

Al fine di istituire il coordinamento fra interventi dei Ministeri menzionati della Cassa per il Mezzogiorno e quelli connessi all'attuazione del Piano, i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano all'organo preposto all'attuazione del Piano le direttive degli interventi ed i programmi delle opere di rispettiva competenza da eseguire nel territorio del Vallo di Diano e del Cilento.

ART. 3.

L'organo preposto alla formulazione ed all'attuazione del piano si denomina «Comitato di progettazione ed esecuzione del piano per lo sviluppo del Vallo di Diano e del Cilento» e comprende tre rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno, due componenti del Consiglio provinciale di Salerno, due sindaci della zona interessata, di cui uno del Vallo ed uno del Cilento.

I due componenti del Consiglio provinciale vengono scelti, con voto del Consiglio stesso, uno dai consiglieri eletti nel Vallo di Diano ed uno da quelli eletti nel Cilento, attribuendo altresì uno dei due alla maggioranza consiliare e uno alla minoranza.

Il «Comitato di progettazione ed esecuzione» sarà assistito da un «Comitato tecnico per lo sviluppo del Vallo di Diano e del Cilento»

composto da tecnici dell'Amministrazione provinciale designati dalla medesima, e da un congruo numero di esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto della presente legge, designati dal «Comitato di progettazione ed esecuzione».

L'opera degli esperti, membri effettivi del Comitato tecnico, potrà essere di volta in volta integrata da quella di altri esperti per questioni specifiche. Il Comitato tecnico collabora alla formulazione del piano decennale e dei programmi annuali, ma è privo di ogni potere deliberante.

I due sindaci vengono eletti tra quelli delle due zone tra una o più rose di nomi sottoposte al voto dei singoli consigli comunali, badando di attribuire un rappresentante alla maggioranza che amministra la provincia, uno alla minoranza che è all'opposizione.

Concorrono ad eleggere il rappresentante del Vallo di Diano oltre ai consigli comunali dei 13 comuni compresi nel territorio del Vallo di Diano vero e proprio, anche quelli degli 11 comuni compresi nella Valle del Tanagro, conforme elenco di cui al titolo I, articolo 1.

Concorrono ad eleggere il rappresentante del Cilento i comuni delle seguenti aree territoriali: Valle dell'Alto Calore, Valle del Basso Calore, Valle di Novi, Valle del Lambro e del Mingardo, Valle del Busento, Alto Cilento, Basso Cilento in tutto 67 comuni, conforme elencazione di cui al titolo I, articolo 1.

I due rappresentanti del Consiglio Provinciale ed i due rappresentanti dei sindaci vengono eletti entro due mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

È istituito, con sede in Salerno, un «Centro di Sviluppo e studio per il Vallo di Diano ed il Cilento».

Il Centro è composto da rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni professionali dei tecnici designati dalle organizzazioni provinciali di categoria, da tre esperti di riconosciuta competenza nelle materie oggetto della presente «Legge» designati dal «Comitato di progettazione ed esecuzione del piano per lo sviluppo del Vallo di Diano e del Cilento», da due rappresentanti

per ciascuna delle 9 aree comprese nella zona del Vallo di Diano e del Cilento, di cui uno sarà un sindaco e l'altro un uomo di studi anche estraneo alle amministrazioni comunali.

Le nove aree in parola sono quelle già elencate nel precedente articolo. Alle riunioni del Centro possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di enti ed organizzazioni operanti in settori di attività che interessano la presente legge.

Il Centro di sviluppo e studio per il Vallo di Diano ed il Cilento sarà presieduto da uno dei componenti scelto fra quelli designati dall'Amministrazione provinciale o dalle amministrazioni comunali, mediante accordo o voto espresso tramite un rappresentante per ciascuna di esse. Al Presidente si affiancheranno due Vice-presidenti uno originario del Vallo di Diano, l'altro del Cilento, eletti col sistema di cui sopra, fra i designati dalle amministrazioni provinciale o comunali. Il Centro darà vita nel proprio seno a due sottocomitati di studio, uno per ciascuna delle sottozone; ciascun sottocomitato sarà presieduto dal vice presidente, originario della zona in cui esso è destinato ad operare.

Al « Centro di sviluppo e studio » sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere e coordinare studi per individuare le necessità economiche e sociali della zona e le essenziali prospettive di sviluppo di essa, in ordine agli interventi pubblici e privati;

b) presentare al « Comitato di progettazione ed esecuzione del piano per lo sviluppo del Vallo di Diano e del Cilento » proposte per la formulazione del piano decennale e dei programmi annuali;

c) esaminare i programmi da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno e delle altre Amministrazioni dello Stato e proporre gli opportuni provvedimenti, ai fini del coordinamento degli intervenuti.

ART. 5.

Il « Comitato di progettazione ed esecuzione del Piano per lo sviluppo del Vallo di Diano e del Cilento » provvede, d'intesa con la Cassa del mezzogiorno ed avvalendosi del proprio Comitato tecnico e degli organi tecnici della medesima Cassa, alla redazione del piano decennale e dei programmi annuali ed alla presentazione di essi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, per l'approvazione.

Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al comma precedente, la Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio.

Il Comitato di progettazione ed esecuzione del piano provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del Piano e dei programmi.

ART. 6.

L'attuazione del Piano è affidata al «Comitato di progettazione ed esecuzione del piano per lo sviluppo del Vallo di Diano e del Cilento».

Il finanziamento si attua tramite l'Amministrazione Provinciale di Salerno.

Dopo l'approvazione del programma annuale da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, il Ministero del Tesoro provvede a versare all'Amministrazione provinciale di Salerno, che all'uopo istituirà una contabilità speciale ripartita secondo i titoli fissati nei programmi annuali, i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, a rate semestrali uguali anticipate, dedotta la quota destinata alle spese della Cassa per il mezzogiorno per l'espletamento dei compiti tecnici ad essa attribuiti dalla presente legge, da determinarsi dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e da versarsi direttamente alla Cassa.

Il «Comitato di progettazione ed esecuzione» provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica ed irrigazione ed agli altri enti di diritto pubblico.

Il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno alla quale compete l'approvazione dei progetti e la effettuazione dei collaudi.

Per i collaudi la Cassa provvede a mezzo dei tecnici iscritti negli elenchi dei collaudatori tenuti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Per il controllo tecnico della progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituirà un apposito ufficio.

Il «Comitato di progettazione e di esecuzione» presenta al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno un rapporto annuale sull'attuazione del piano.

ART. 7.

I programmi previsti dalla presente legge sono coordinati con quelli predisposti dalla Cassa per il Mezzogiorno e dai competenti ministeri, in conformità all'articolo 2.

ART. 8.

Per la attuazione della presente legge, oltre il prefinanziamento di 2 miliardi, sono autorizzate le seguenti spese, per gli esercizi appresso indicati:

Esercizio 1965-66	Miliardi	28
» 1965-66	»	15
» 1966-67	»	15
» 1967-68	»	30
» 1968-69	»	30
» 1969-70	»	20
» 1970-71	»	20
» 1971-72	»	15
» 1972-73	»	15
» 1973-74	»	10

Gli anzidetti stanziamenti sono comprensivi degli oneri da sostenere per gli interventi diretti, nonché per la concessione di contributi, in conto capitale ed in conto interessi per finanziamenti, anche per le annualità successive alla scadenza della presente legge.

ART. 9.

Gli oneri per gli interventi di competenza statale per lo svolgimento del piano straordinario previsto dall'articolo 1 fanno capo agli stanziamenti di cui alla presente legge.

ART. 10.

In relazione alle esigenze tecniche degli interventi possono essere assunti impegni anche in eccedenza all'autorizzazione di spesa relativa all'esercizio in corso, ma non oltre l'ammontare degli stanziamenti dei due esercizi successivi.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare, sono riportate negli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate per capitali o per interessi saranno utilizzate per impegni rientranti nel piano.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
PARTICOLARE

CAPO I.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURALE.

ART. 11.

Gli interventi diretti allo sviluppo della formazione professionale e culturale sono programmati in base alle esigenze del processo di formazione economica delle strutture della zona e di elevamento delle condizioni sociali degli abitanti.

In particolare essi debbono essere indirizzati alla preparazione del personale per la realizzazione della politica di sviluppo, la preparazione degli insegnanti e istruttori pratici. La preparazione professionale e culturale degli adulti, la prevenzione e cura del disadattamento minorile, l'agevolazione della frequenza scolastica e l'integrazione di impianti ed attrezzature per i centri di addestramento professionali, l'assistenza tecnica e sociale per lo sviluppo agricolo e per l'industrializzazione, l'integrazione di attività educative in genere.

Al fine di migliorare l'ambientazione umana ed il livello culturale delle popolazioni si istituirà in ciascun comune una casa di cultura comprendente biblioteca, discoteca, sala di proiezione e conferenze e tutte le attrezzature, che consentano attività di cultura sia disinteressata, sia connessa alle attività professionali applicate sul posto.

Alle riunioni del Comitato dei Ministri per l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sarà invitato a partecipare il Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini della attuazione dei predetti interventi il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno può autorizzare il « Comitato di progettazione ed esecuzione del piano » ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge e nella misura stabilita dal piano, partecipazioni in Enti già operanti nel settore, nonché a promuovere e finanziare istituzioni specializzate.

Le partecipazioni di cui al comma precedente dovranno sempre comportare la inclusione d'un rappresentante del Comitato di progettazione ed esecuzione nel Consiglio di amministrazione degli Enti.

CAPO II.

EDILIZIA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE.

ART. 12.

Per la realizzazione di opere ammesse a contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'assunzione di oneri a carico degli interventi di cui alla presente legge, limitatamente alla parte di spesa gravante sui bilanci dei comuni compresi nella zona e a totale sgravio di essi.

Per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, ivi comprese le palestre e le attrezzature sportive scolastiche ammesse a contributo statale ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, è autorizzata l'assunzione degli oneri che normalmente la legge imputa a carico dei bilanci comunali, a totale sgravio dei bilanci stessi.

Per la realizzazione di case di cultura, di cui all'articolo precedente, di campi sportivi e attrezzature ricreative in genere è autorizzata l'assunzione di oneri per l'intera misura eccedente i contributi statali che le norme legislative e regolamentari vigenti in materia prevedono, è autorizzata altresì l'assunzione di qualsiasi onere possa derivare ai comuni dalla concessione dei contributi statali in parola, a totale sgravio dei singoli bilanci comunali.

Possono essere inoltre assunti oneri per opere da eseguire nell'ambito dei comuni, per cui non sia ammesso contributo statale.

ART. 13.

Fermi restando gli oneri dello Stato e di altri enti pubblici, diversi dai comuni, gl'interventi di cui alla presente legge, possono essere diretti, in caso di opportunità, al fine di creare una più moderna ambientazione per le popolazioni interessate:

a) alla costruzione e alla sistemazione e rettifica di strade urbane;

b) a lavori di sventramento e sistemazione di centri abitati;

c) alla creazione o alla sistemazione di piazze, di giardini e di aree d'incontro della popolazione;

d) alla costruzione dei tronchi stradali intercomunali o zonali nelle località che ne sono meno provvedute.

Per la costruzione di case o pubblici edifici, eventualmente demoliti per le realizzazioni di cui alle precedenti lettere: *a)*, *b)*, *c)* e *d)* si provvederà, qualora le norme legislative e regolamentari vigenti in materia non prevedano interventi diversi, o con gli stanziamenti previsti dalla presente legge o, quando risulti opportuno e possibile, mediante accordi con l'Istituto Nazionale Case Popolari, con la Gescal e con il Comitato provinciale case per lavoratori, agricoli devolvendo a totale carico degli interventi di cui alla presente proposta di legge gli oneri che normalmente gravano sui cittadini privati.

ART. 14.

È autorizzata la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

- a)* per la sistemazione o ricostruzione di abitazioni malsane e precarie;
- b)* per la costruzione di abitazioni di tipo popolare in nuovi insediamenti.

Per la concessione di mutui di favore destinati al finanziamento del residuo 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sono autorizzate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del Ministero del tesoro.

I benefici di cui ai precedenti comma, limitatamente alla lettera *a)*, sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari.

CAPO III.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO.

ART. 15.

Nel settore dell'agricoltura il piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso dovrà disporre:

- a)* l'attuazione di complessi organici di opere di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettificazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio del Vallo di Diano e del Cilento di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;

d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produttori.

ART. 16.

È istituito un Ufficio di Coordinamento degli enti di bonifica e di colonizzazione operanti nel Vallo di Diano e nel Cilento, i quali, nel periodo di attuazione del piano agiranno come sezioni speciali dell'Ufficio di Coordinamento.

Qualora esistano aree interessate al piano dove non agiscano enti di bonifica e di colonizzazione, l'Ufficio di coordinamento provvederà o ad esperire le necessarie pratiche perché sia allargata l'area di influenza dei singoli enti già operanti o ad istituire nuovi organismi, uguali o affini ai detti enti, perché intervengano nelle aree di cui sopra.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli enti di bonifica e di colonizzazione del Vallo di Diano e del Cilento, sono obbligati a porre termine alle eventuali gestioni commissariali, non previste dai rispettivi statuti, sono obbligati ad attuare l'elezione delle cariche che i rispettivi statuti considerano elettive e ad accogliere nel proprio consiglio di amministrazione un rappresentante designato dal « Comitato per la progettazione ed esecuzione del piano » scelto o tra i propri componenti o tra i componenti del Centro di sviluppo e studio per il Vallo di Diano e Cilento, con esclusione di quelli che rivestono già carica esecutiva negli organismi di origine.

L'Ufficio di Coordinamento, e per esso gli enti di bonifica e di colonizzazione, per l'esecuzione delle opere, si avvale degli stanziamenti straordinari che il piano mette a sua disposizione e delle somme reperite attraverso le normali fonti di finanziamento degli enti controllati; può essere autorizzato a studiare con gli enti l'opportunità a contrarre mutui e gli enti sono autorizzati a contrarli, a patto che i mutui siano richiesti agli istituti di credito agrario e agli istituti autorizzati al finanzia-

mento delle opere pubbliche. I mutui saranno contratti solo qualora gli stanziamenti straordinari del piano e le somme derivanti dai finanziamenti ordinari non fossero sufficienti a coprire le spese richieste dall'esecuzione delle opere progettate.

Entro i limiti di spesa coperti dagli stanziamenti straordinari del piano, le opere sono eseguite senza oneri per i privati, per i finanziamenti ordinari i privati sono gravati degli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge relative agli enti di bonifica e di colonizzazione.

L'ufficio di coordinamento indirizza gli interventi nelle seguenti direzioni:

a) attuazione di piani di sistemazione redatti a norma del titolo 2° Capo IV del regio decreto legge 13 febbraio 1933, n. 215;

b) progettazione ed esecuzione, previa delega degli interessati, di opere di miglioramento fondiario, comuni a più fonti;

c) esecuzione di opere di bonifica di competenza privata per le quali sia fatta richiesta dai singoli proprietari ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

d) l'integrale utilizzazione delle acque, sia di superficie, sia sotterranee per la loro canalizzazione e la razionale irrigazione della zona;

e) esecuzione di programmi per la trasformazione fondiaria ed agraria, comprendenti in particolare centri di meccanizzazione, vivai, cantieri di manufatti prefabbricati.

Sui mutui, di cui al presente articolo, è autorizzata la concessione di un contributo per il pagamento di un interesse, per il loro intero ammontare. I mutui sono ammortizzabili in 25 anni, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento stabilito in 5 anni.

Il credito degli enti verso i proprietari, per la quota di spesa a carico dei medesimi per gli interventi di cui sopra, è equiparata a tutti gli effetti ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Sui ruoli emessi per il recupero della spesa da essi anticipata, gli enti possono rilasciare delegazione agli istituti, a garanzia dei mutui di cui sopra.

ART. 17.

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sistemazione previsti dall'articolo 16, lettera a), saranno posti a carico degli stanziamenti

menti di cui alla presente legge, per la quota relativa alle spese per gli studi e per la formulazione dei piani, anche nel caso di assunzione di finanziamenti ordinari e mutui le cui somme debbono essere recuperate dai proprietari.

Le agevolazioni fiscali, previste dal regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, per i piani di ricomposizione fondiaria, sono estese alle permutate, acquisti e vendite effettuati dai singoli proprietari allo scopo di attuare il riassetto fondiario.

Tali agevolazioni vengono concesse sulla base di apposite certificazioni, all'uopo rilasciate dall'Ispettorato compartimentale agrario, e, per i territori montani e i comprensori di bonifica montana, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

ART. 18.

Per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale, al cui finanziamento non provvedano per intero gli stanziamenti di cui all'articolo 16 comma quarto della presente legge, il contributo previsto dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene elevato fino ad un massimo del 70 per cento della spesa, fino al 90 per cento per coltivatori ed allevatori diretti singoli, fermo restando che, per i coltivatori ed allevatori associati, il contributo debba essere pari all'intera somma della spesa.

Nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana il contributo viene concesso per tutte le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

È anche ammessa a contributo e di cui ai comma precedenti, una adeguata dotazione di scorte che non potranno essere alienate senza autorizzazione da concedersi, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura o dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui ai comma precedenti, nonché per le spese di conduzione annuale, possono essere concessi dagli istituti di credito agrario all'uopo autorizzati mutui assistiti da un concorso nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso netto a carico dei mutuatari.

Per l'attuazione del piano sarà organizzato in tutto il territorio della zona una rete di nuclei di assistenza tecnica gratuita per la

progettazione ed esecuzione delle opere private di trasformazione e di miglioramento nonché per il disbrigo delle pratiche relative ai contributi ed ai mutui.

ART. 19.

Ferme restando le norme previste dall'articolo 38 e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni, anche se non ricadenti negli attuali comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi e i finanziamenti di favore previsti nella presente legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi.

Quando il termine assegnato ai proprietari per le esecuzione delle opere obbligatorie d'interesse dei loro fondi sia scaduto e quando prima della scadenza già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, il Comitato per la progettazione ed esecuzione del piano provvede all'esproprio degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o di cooperative di coltivatori o allevatori diretti.

Il Comitato per la progettazione ed esecuzione del piano sia direttamente, sia a mezzo di altri enti operanti ai fini dello sviluppo agricolo nella zona, potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione ed assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari associati in cooperative. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

ART. 20.

Per la concessione dei contributi di miglioramento fondiario, le eventuali differenze fra i contributi previsti dalle disposizioni vigenti e quelli previsti dal precedente articolo 18 sono poste a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.

ART. 21.

È autorizzata l'assunzione degli oneri relativi alla sistemazione di terreni non sufficientemente valorizzati di proprietà degli enti locali, da un limite minimo del 75 per cento a un limite massimo dell'intera spesa riconosciuta ammissibile.

A tal fine gli enti interessati presenteranno piani in cui sia previsto, a seconda delle caratteristiche delle singole zone:

a) la formazione di unità agricole o agro-pastorali o agro-silvo-pastorali da concedersi, con la procedura e le agevolazioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, a persone associate in cooperative che dedichino abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e all'esercizio della pastorizia;

b) interventi di rimboschimento;

c) la trasformazione in zone pascolive o il miglioramento delle zone pascolive esistenti.

Per la parte non coperta dagli interventi di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata altresì la concessione di contributi per il pagamento degli interessi per operazioni di credito da contrarre dagli enti locali interessati, imputando a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge la differenza di interessi fra il tasso effettivo e quello del 2 per cento a carico dei mutuatari.

Per la concessione di tali mutui sono autorizzate le necessarie anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposite convenzioni.

ART. 22.

Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato e il consorzio di cooperative costituite fra i produttori agricoli, è autorizzata:

a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti, nonché per la istituzione dei mercati all'ingrosso, a termine dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225; tali contributi sono concessi fino al limite massimo dell'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione per la concessione di prestiti ad un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).

ART. 23.

Le Sezioni Speciali sono autorizzate per tutta la durata della presente legge ad applicare, in quanto siano più favorevoli, le disposizioni di leggi precedenti.

CAPO IV.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE.

ART. 24.

Nel settore dell'industria tanto il piano quanto i programmi annuali devono indirizzare gli investimenti sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio del Vallo di Diano e Cilento.

In particolare si dovrà precedere:

a) lo sviluppo della piccola e media industria, anche e soprattutto gestita da società a struttura cooperativa, che si valgono del lavoro diretto dei soci;

b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione con priorità per l'impiego delle risorse locali.

ART. 25.

È autorizzata l'assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno, per la costruzione di opere e servizi di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale o nei nuclei di industrializzazione che saranno istituiti nel Vallo di Diano e nel Cilento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26.

Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento, per aziende appartenenti a privati proprietari, ed in misura non superiore all'80 per cento, per aziende a struttura cooperativa in cui venga utilizzato il lavoro diretto dei soci, per l'allestimento e l'ampliamento degli impianti industriali.

Oltre ai macchinari e alle attrezzature sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano

ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse dalla presente legge, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente.

I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonché alla localizzazione delle iniziative.

Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, di cui ai commi precedenti, è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni.

È istituito un apposito fondo per la concessione di garanzie sussidiarie, nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese, che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziari.

ART. 27.

Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, possono essere concessi contributi per il pagamento degli interessi su mutui concessi dall'Istituto di credito per la costruzione di nuovi impianti industriali, per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti in misura tale che il tasso di interesse non risulti superiore a quello più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma riguardano le spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Per la concessione di prestiti di esercizi o a medio termine possono essere, altresì, effettuate anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione.

Le operazioni effettuate dagli istituti di credito ai sensi del comma precedente saranno gravate del tasso di interesse più favorevole praticato nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni.

ART. 28.

Alle aziende a partecipazione statale, che attuano investimenti in conformità delle direttive della presente legge, sono applicabili tutti i benefici previsti dalla legge medesima.

ART. 29.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 25, 26, 27, sono applicabili, anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore alla data di approvazione da parte delle due Camere.

CAPO V.

INTERVENTO NEI SETTORI DELLA PESCA,
DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO
E DEL TURISMO

ART. 30.

È autorizzata la concessione di contributi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo dell'85 per cento per le cooperative pescatori.

Nell'ambito dei fondi destinati per l'assegnazione dei contributi, il piano di programmi deve stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative di pescatori.

Possono essere altresì concessi, congiuntamente ai contributi di cui ai comma precedenti, contributi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo.

Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e alle cooperative di pescatori possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito da regolare con apposita convenzione.

La garanzia di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 è estesa anche agli operatori della piccola pesca e alle cooperative di pescatori.

ART. 31.

Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:

a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 70 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo dell'85 per cento per cooperative di produzione artigiana e i consorzi indicati nell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.

La garanzia sussidiaria di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative

ART. 32.

È autorizzata la costituzione presso l'istituto di credito, in base ad apposita convenzione, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.

È altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica ed artistica alla produzione artigiana e per la creazione di un'efficiente organizzazione commerciale.

ART. 33.

Al fine di rafforzare la struttura commerciale della zona saranno disposti interventi intesi:

a) a promuovere e finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

b) ad assumere, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;

c) a concedere contributi nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o all'ammodernamento delle strutture commerciali esistenti

compresi i mezzi per trasporto merci in conto proprio, di maniera che gli operatori commerciali e loro cooperative non abbiano a pagare più del 3 per cento di interessi sui mutui contratti.

ART. 34.

È autorizzata la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche. I contributi saranno concessi in maniera da consentire ai mutuatari di non pagare un interesse superiore al 3 per cento sui mutui contratti.

I mutui di cui al precedente comma che, in deroga alle vigenti leggi in materia, avranno un periodo di preammortamento di tre anni e un periodo di ammortamento di 25 anni, non potranno superare l'85 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile.

È altresì autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni con gli istituti di credito per la concessione di garanzie sussidiarie, sino al limite del 30 per cento dei mutui concessi quando si tratta di grossi operatori, e del 50 per cento quando si tratti di piccoli e medi operatori, da regolarsi con apposito fondo cui faranno anche carico gli oneri relativi al periodo di preammortamento e a quello di ammortamento eccedente la durata normale.

ART. 35.

All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi 1965-66/1974-75 concernente il fondo occorrente a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio.